SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 febbraio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», corredato delle relative note.

03A00975

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 settembre-15 dicembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

03A00446

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 febbraio 2003, n. **22.**

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 606):

Presentato dal sen. CENTARO il 3 agosto 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 10ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 29 novembre 2001, il 6 e 12 dicembre 2001.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 10ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2442):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, VII, IX e XIV.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 10, 23 aprile 2002, il 4 e il 20 giugno 2002.

Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato il 15 gennaio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Sanzioni).* — 1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'art. 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni. *Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis *e 171-* octies *della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.*

2. Gli organi di cui all'art. 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.

3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceità.».

03G0040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 gennaio 2003.

Approvazione della deliberazione del 4 dicembre 2002 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Esaminata la deliberazione in data 4 dicembre 2002 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2003 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento;

Considerato, che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2002, deve ritenersi congrua;

Visto l'art. 20, lettera *f)* della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 4 dicembre 2002, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in € 50 le quote annuali dovute per l'anno 2003 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento; ed ha altresì disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti all'albo che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Roma, 29 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

03A01757

DECRETO 31 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Giovanna Caggiano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giovanna Caggiano, nata a Flumeri (Italia) il 5 ottobre 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Preso atto che ha conseguito il titolo accademico di «Doctor of Philosophy», presso l'«Hofstra University» di Hempstead in data 31 agosto 1984;

Considerato che è in possesso della «license/certificate» n. 008141 rilasciato dall'«University of the State of New York, the State Education Department» in data 25 febbraio 1985;

Considerato che è inoltre in possesso della specializzazione in «Cognitive Behavior Therapy» rilasciata dall'«Institute for Behavior Therapy» in data 5 novembre 1982;

Preso atto dell'ampia esperienza professionale documentata in atti;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 9 novembre 2001 e del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicate misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Caggiano Giovanna, nata a Flumeri (Italia) il 5 ottobre 1954, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

03A01511

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2003.

Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la delibera CIPE 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002, recante il titolo «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale»;

Considerato che tale decreto ministeriale prevede, in via ordinaria, che «i libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati ai minori di età»;

Ritenuta l'opportunità di introdurre un libretto di risparmio postale speciale, che può essere intestato esclusivamente ai minori di età da emettersi per il tramite di Poste italiane S.p.a.;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione da parte della Cassa depositi e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. di un libretto di risparmio postale nominativo speciale, che può essere intestato esclusivamente ai minori di età, regolato dalle condizioni previste dal presente decreto e, per quanto non espressamente previsto, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002.

2. Il libretto di cui al precedente comma è articolato secondo le seguenti fasce di età:

fascia A) dalla nascita fino al compimento dei dodici anni di età;

fascia B) dal giorno successivo al compimento dei dodici anni fino al compimento dei quattordici anni di età;

fascia C) dal giorno successivo al compimento dei quattordici anni di età fino al compimento dei diciotto anni di età.

Art. 2.

1. Il contratto relativo al collocamento del suddetto libretto, da redigersi secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, è sottoscritto congiuntamente dai genitori esercenti la potestà genitoriale ovvero dal genitore esercente esclusivo della potestà genitoriale.

2. Non è consentito fare versamenti sui libretti che determinino un saldo contabile superiore a diecimila/00 euro.

3. Le operazioni sul libretto della fascia A) possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti indicati al primo comma.

4. Relativamente alle fasce B) e *C)*, all'atto della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati al primo comma autorizzano, in via preventiva, il minore ad effettuare le operazioni di deposito e/o prelievo entro i limiti di valore massimi giornalieri e mensili di seguito indicati, che potranno essere superati esclusivamente per i versamenti giornalieri.

Per la fascia B) sono consentiti i depositi e/o prelievi entro i seguenti limiti:

giornaliero 25,00 euro;

mensile 200,00 euro.

Per la fascia C) sono consentiti i depositi e/o prelievi entro i seguenti limiti:

giornaliero 40,00 euro;

mensile 400,00 euro.

5. Resta comunque ferma la facoltà dei soggetti indicati al primo comma di effettuare depositi e/o prelievi senza limiti di importo, salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, ed è altresì consentita la facoltà di effettuare anche disgiuntamente operazioni di deposito e/o prelievo nei limiti stabiliti nei contratti di cui all'art. 2, comma 1, e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 2.

6. A partire dal giorno successivo al compimento dell'età massima per ogni fascia si determina il passaggio automatico alle condizioni contrattuali della fascia superiore e al raggiungimento della maggiore età il passaggio al libretto di risparmio così come disciplinato da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002.

7. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio del potere di controllo e di vigilanza di cui sono titolari, hanno facoltà di revocare congiuntamente, in qualsiasi momento, la predetta autorizzazione, di effettuare prelievi nonché provvedere alla richiesta di estinzione del libretto.

Art. 3.

1. Sui libretti postali previsti dal presente decreto è riconosciuto un tasso di interesse in misura pari a quello applicato ai libretti di risparmio postali nominativi previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002 maggiorato di 25 centesimi di punto.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002 in materia di caratteristiche tecniche, sulla copertina del libretto è riportata una immagine identificativa differenziata per le fasce di età.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01650

DECRETO 23 gennaio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre, 27 novembre e 19 dicembre 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certifi-

cati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, fino all'importo massimo di nominali 4.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 ottobre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 28 ottobre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 28 ottobre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventicinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 febbraio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 28 ottobre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01512

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina Umana Baxter».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Baxter S.A. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baxter S.A., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ALBUMINA UMANA BAXTER:

«20% flacone 100 ml» - A.I.C. n. 024735 033;

ditta Baxter S.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01764

DECRETO 5 febbraio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immucytal».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 22 novembre 2002 della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

IMMUCYTAL:

aerosol flacone 10 ml - A.I.C. n. 026580 011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01762

DECRETO 10 febbraio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Setricon Shampoo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta l'8 gennaio 2003, della ditta Home Products Italiana S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SETRICON SHAMPOO:

sospensione 140 g - A.I.C. n. 009619 038;

ditta Home Products Italiana S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01765

DECRETO 10 febbraio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iodolin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta l'8 gennaio 2003, della ditta Home Products Italiana S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/ L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

IODOLIN:

flacone 120 ml - A.I.C. n. 032087 013;

ditta Home Products Italiana S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01766

DECRETO 10 febbraio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edemax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA DALL'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 18 novembre 2002 della ditta S.I.F.I. S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta S.I.F.I. S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

EDEMAX:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033936 028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa dalla ditta interessata.

Roma, 10 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01767

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 novembre 2002.

Modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede che il Ministro delle attività produttive determini con proprio decreto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi della predetta legge n. 488/1992;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 2002 ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo n. 112/1998 che prevede l'inserimento, nel testo del suddetto decreto, della clausola di cedevolezza:

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il presente decreto determina, fatto salvo il principio di cedevolezza richiamato nell'intesa della Conferenza Stato-regioni dell'11 luglio 2002 di cui alle premesse, le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art. 2.

Soggetto gestore

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, il Ministero delle attività produttive (di seguito denominato «Ministero») si avvale del soggetto gestore

del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (di seguito denominato «soggetto gestore») sulla base di apposito contratto, con il quale sono definiti i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spettanti, che sono posti a carico delle risorse annualmente destinate agli interventi medesimi.

2. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni con società di locazione finanziaria (di seguito denominate «istituti collaboratori») per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Ministero. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni esclusivamente con le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono destinate alle imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni, appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e dei servizi, fatti salvi eventuali divieti e/o limitazioni in linea con le disposizioni comunitarie in materia. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti di cui al primo comma devono essere già costituiti e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Art. 4.

Programmi e spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi d'investimento organici e funzionali, promossi nell'ambito della singola unità produttiva, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati, comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a 52.000,00 euro e non superiori a 1.549.370,70 euro.

2. I programmi d'investimento sono realizzati nelle aree depresse del territorio nazionale, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 27, comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.

3. Detti programmi d'investimento sono finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione o al trasferimento degli impianti produttivi e possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso uno degli istituti collaboratori, convenzionati con il soggetto gestore.

4. Le spese ammissibili, riferite a ciascun programma d'investimento, sono quelle indicate nell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano le esclusioni e le limitazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. Con circolare del Ministero delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili.

Art. 5.

Agevolazioni

1. L'agevolazione, concedibile a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, consiste in un contributo in conto impianti nelle misure massime previste, in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva, per le operazioni effettuate dalle piccole imprese ai sensi della legge n. 488 del 1992. Detta agevolazione è calcolata in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sulla base delle spese ammissibili di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Cumulabilità

1. Il contributo di cui all'art. 5 non è cumulabile con altri aiuti di Stato relativi ai medesimi beni d'investimento oggetto del programma.

2. È consentita la presentazione di domande riguardanti programmi o singoli beni già oggetto di altri aiuti di Stato, purché l'impresa si impegni formalmente a rinunciarvi qualora la domanda medesima sia ammessa provvisoriamente alle agevolazioni, secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Il Ministero fissa, con uno o più bandi annuali, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande da parte delle imprese artigiane, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto, a valere sulle risorse relative all'esercizio in corso. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo.

2. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni al soggetto gestore ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, per il successivo tempestivo inoltro al soggetto gestore.

3. La modulistica per la richiesta delle agevolazioni, messa a disposizione dal soggetto gestore, e la relativa documentazione da allegare sono indicate nella circolare ministeriale di cui al precedente art. 4, comma 4. Con riferimento agli interventi di cui al presente decreto, non è richiesto all'impresa richiedente il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/1995.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

1. Il soggetto gestore registra in ordine cronologico le domande presentate e, entro novanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande stabilito nel bando, svolge la propria istruttoria, accertando in particolare:

a) la completezza della documentazione;

b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;

c) la validità tecnico-economico-finanziaria del programma;

d) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda;

e) i dati necessari alla determinazione del valore degli indicatori di cui al successivo art. 9, comma 2, utili per la formazione della graduatoria.

2. Il soggetto gestore invia a ciascuna impresa la cui domanda non superi favorevolmente gli accertamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente e che, pertanto, non viene ammessa alla fase istruttoria, una nota contenente le motivazioni di tale esclusione. Il soggetto gestore invia altresì a ciascuna impresa la cui domanda è stata istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al successivo art. 9, comma 2.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie

1. Entro trenta giorni dal termine della fase istruttoria di cui al comma 1 dell'articolo precedente, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione e pubblicazione.

2. Ai fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si sommano per ciascun programma d'investimento i valori normalizzati dei seguenti indicatori:

1) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;

2) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali.

Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto sistema.

3. I criteri di determinazione degli indicatori di cui al comma precedente sono stabiliti dal Ministero con la medesima circolare di cui al precedente art. 4, comma 4.

Art. 10.

Concessione provvisoria delle agevolazioni

1. Con riferimento a ciascuna graduatoria, le domande sono ammesse all'agevolazione in ordine decrescente, dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in posizione utile nella graduatoria, o di diniego per quelle inserite in posizione non utile ovvero per quelle istruite con esito negativo, sono disposti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima, dal competente Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il diniego delle agevolazioni al Ministero, alle regioni competenti, alle imprese interessate e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche agli istituti collaboratori.

2. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie, a meno che l'impresa interessata non vi rinunci formalmente con nota raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al soggetto gestore entro il trentesimo giorno antecedente il termine di conclusione dell'attività istruttoria di cui al precedente art. 8, comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data della disposizione di cui al comma 1, o, comunque, entro trenta giorni da quando se ne verifichino le condizioni, l'impresa beneficiaria invia al soggetto gestore specifica dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto, secondo le modalità previste nell'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Modalità di erogazione

1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato con la disposizione di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in due quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie.

2. Ciascuna quota è erogata dal soggetto gestore subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, fatta eccezione per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono al soggetto gestore specifica documentazione, individuata nell'ambito della circolare di cui al precedente art. 4, comma 4, per l'accertamento, da parte del soggetto gestore medesimo, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti dichiarati alle erogazioni richieste.

4. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o dell'istituto collaboratore, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 12, comma 2. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo delle agevolazioni.

5. Il soggetto gestore eroga le agevolazioni direttamente alle imprese ovvero, nel caso in cui si avvalga di istituti collaboratori, tramite gli istituti medesimi.

Art. 12.

Documentazione finale di spesa

1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 3, l'impresa o, a seconda dei casi, l'istituto collaboratore, trasmette al soggetto gestore la documentazione finale di spesa, indicata nella circolare di cui al precedente art. 4, comma 4, per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato. Salvo gravi e giustificati motivi, qualora decorso il predetto termine l'impresa o l'istituto collaboratore non abbiano ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10, comma 1, su proposta del soggetto gestore, procede alla revoca dell'agevolazione. Tale revoca è comunicata al Ministero, alla regione ed all'impresa interessata da parte del soggetto gestore.

2. Con la circolare di cui al precedente art. 4, comma 4, sono apportate le opportune semplificazioni alla documentazione e alle dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarle alle finalità del presente decreto.

Art. 13.

Concessione definitiva delle agevolazioni

1. Sulla base degli accertamenti effettuati, il soggetto gestore provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa. Il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10, comma 1, dispone la concessione definitiva ovvero la revoca delle agevolazioni. Copia di tale disposizione è trasmessa, da parte del soggetto gestore, al Ministero, alla regione competente, alle imprese interessate e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche agli istituti collaboratori.

2. La disposizione di concessione definitiva del contributo è adottata entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa.

Art. 14.

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento, il Ministero ed il soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 179

03A01479

DECRETO 3 febbraio 2003.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che definisce lo strumento operativo «Contratto d'area»;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata:

1) del 21 marzo 1997 di disciplina della programmazione negoziata;

2) n. 127 dell'11 novembre 1998 che, oltre ad estendere il contratto d'area all'attività di produzione di energia termica o elettrica da biomasse, ai servizi per la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers nonché il confezionamento, l'imballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci alimentari e non, ha assegnato al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato l'accertamento della disponibilità delle aree attrezzate per insediamenti produttivi;

3) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 300 miliardi di lire (154,937 meuro);

4) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

5) n. 69 del 22 giugno 2000, al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001 al punto 4 che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalla stessa delibera, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la stessa delibera CIPE del 4 aprile 2001, n. 53, che al comma 4, tra l'altro, fissa per il protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro l'importo massimo di 30,987 meuro di agevolazioni finanziarie concedibili;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 e la n. 53/2001 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di lire 400 miliardi (206,583 meuro), una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera *h*) attribuisce alla Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 219, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Viste le comunicazioni del 22 ottobre 2001, prot. n. 568/GAB, del 18 febbraio 2002, n. 84/GAB, il fax in data 7 agosto 2002 e le note del 18 settembre 2002, n. 607/GAB, del 1° ottobre 2002, n. 701/GAB, del 7 ottobre 2002, n. 725/GAB e del 27 novembre 2002, n. 1099/GAB, pervenute da parte della presidenza della provincia di Reggio Calabria in qualità di Responsabile unico del contratto d'area di Goia Tauro, fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Viste le attestazioni sulla disponibilità e potenzialità delle aree industriali prescelte per gli insediamenti produttivi dal responsabile unico di cui alle predette comunicazioni e note citate;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro fino all'importo massimo complessivo di 30,987 meuro di contributo pubblico relativo al solo settore «industria» (limitatamente alle attività produttive e di servizi i cui codici ISTAT '91 che sono riportati in allegato 1) è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per il detto bando è fissato allo scadere del sessantesimo giorno naturale e consecutivo successivo a quello di cui al precedente comma 1.

3. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fermo restando quanto indicato al punto 2.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 in merito alla esclusione dalle agevolazioni di determinate classi e categorie di attività o alla notifica alla Commissione europea per alcuni programmi di investimento, vengono riportate, nell'allegato 2 al presente decreto, le condizioni di ammissibilità dei programmi, in linea con gli specifici contenuti del Piano di sviluppo rurale e del relativo complemento di programmazione della Regione Calabria.

4. Le domande di cui al comma 1 dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti da ubicare nell'ambito dell'agglomerato industriale esteso nel territorio del comune di Gioia Tauro, del comune di Rosarno e del comune di San Ferdinando; amministrato dal Consorzio per l'area industriale della provincia di Reggio Calabria. L'elenco dei lotti industriali disponibili per ciascun territorio comunale è riportato in allegato 3. Le aziende potranno insediarsi su altri lotti già a loro assegnati o comunque a loro disposizione. Le aziende stesse dovranno allegare alla domanda per l'accesso alle agevolazioni la richiesta di insediamento, specificando il proprio fabbisogno di metri quadri coperti e scoperti. Il Consorzio per l'area industriale della provincia di Reggio Calabria assegnerà le aree in cui andranno a collocarsi le aziende ammesse e finanziate.

5. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1, si seguono, per quanto compatibili i criteri e le procedure indicate al punto 5 della richiamata circolare n. 900315/2000. Alcuni criteri e modalità sono riportate nell'allegato 4 del presente decreto.

6. Le domande devono essere presentate esclusivamente alla banca concessionaria Interbanca S.p.a. - Milano.

7. La predetta banca concessionaria curerà tutte le fasi procedurali e fino alla presentazione della documentazione finale di spesa per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie.

8. La formazione della graduatoria avverrà sulla base degli indicatori riportati al punto 3.7 della citata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

9. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al Responsabile unico del Contratto d'area: provincia di Reggio Calabria, via Santanna - secondo tronco - Santo Spirito - 89125 Reggio Calabria.

10. Le richieste di informazioni sulla disponibilità dei suoli e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate ai soggetti riportati nell'allegato 5 al presente decreto.

11. Per ogni altro aspetto della procedura per il presente protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si farà riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalità e le procedure di cui alla più volte citata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, con esclusione della riserva del 5% per le attività di servizi, di cui al punto 6.1 quinta interlinea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

Elenco dei codici ISTAT '91 riferiti alle attività produttive ammesse ai benefici finanziari del presente bando:

CODICE ISTAT	ATTIVITA'
15.87	Fabbricazione di condimenti e spezie
15.93.1	Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali)
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali
19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
DD	Industria del legno e dei prodotti in legno: tutta la sottosezione
21.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
25.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
26.26	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.30	Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti
28	Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine ed impianti: tutta la divisione
29	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione: tutta la divisione
30.02	Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica, esclusa la riparazione
31.61	Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli n.c.a.
32.20.1	Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
32.20.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazione, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
33.10.1	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori)
33.10.2	Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori)
34.10	Fabbricazione di autoveicoli
34.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione di rimorchi e semirimorchi.
34.30	Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori
35.12	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
35.30	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali, limitatamente alla costruzione di elicotteri
36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
37	Recupero e preparazione per il riciclaggio: tutta la divisione
63.1	Movimentazione merci e magazzinaggio
72.20	Fornitura di software e consulenza in materia informatica

ALLEGATO 2

LEGGE 488/1992
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
REGIONE CALABRIA
INVESTIMENTI AMMISSIBILI

CARNE BOVINA, SUINA, OVICAPRINA - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione - *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse* - *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli* - *la fusione di grassi commestibili di origine animale* - *la lavorazione delle frattaglie: produzione di farine e polveri di carne*
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne - *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* - *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino, suino e ovicaprino

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

CARNE AVICOLA - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione: - *la macellazione di volatili e di conigli* *la preparazione di carne di volatili e di conigli* - *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne - *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* - *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa

CARNE DI STRUZZO - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; - *la macellazione di volatili e di conigli* - *la preparazione di carne di volatili e di conigli* - *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne *Questa classe comprende:* - *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

PATATE - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.31	Lavorazione e conservazione delle patate *la produzione di patate surgelate precotte* - *la produzione di purè di patate disidratato* - *la produzione di snacks a base di patate* *la fabbricazione di farina e fecola di patate* - *la sbucciatura industriale delle patate*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa

ORTOFRUTTA - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - *la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.* - *la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi* - *la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

OLIO DI OLIVA - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

OLEAGINOSE - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi - *la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco* - *la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi* - *la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa

LATTE E DERIVATI - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione *la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* - *la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* *la produzione di yogurt*
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. - *la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno* - *la fabbricazione di latte in polvere* - *la produzione di burro* - *la produzione di formaggio e cagliata* - *la produzione di siero di latte in polvere* *la produzione di caseina greggia o lattosio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino, bufalino e ovicaprino

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

CEREALI E RISO - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.61.1	Molitura dei cereali: - *produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali*
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: - *la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;* - *la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;* - *la fabbricazione di cereali per la prima colazione;* - *la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa

FORAGGI E MANGIMI - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - *la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

ZUCCHERO - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.83	Fabbricazione dello zucchero - *la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.* - *la raffinazione dello zucchero* - *la produzione di melassa*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

UOVA - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - *la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa

VINO ED ALCOL - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate *la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.*
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - *la produzione di alcol etilico di fermentazione* - *la produzione di alcol etilico rettificato* - *la produzione di lievito alcolico per la panificazione*
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali - *la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino* - *la produzione di vino da mosto d'uva concentrato*
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta*.

TABACCO - CALABRIA

1. CODICI ISTAT

16.00	Industria del tabacco - *la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco* - *la fabbricazione di prodotti a base di tabacco* - *la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa

ALLEGATO 3

Elenco dei lotti immediatamente disponibili per la realizzazione di nuovi impianti produttivi siti nel territorio del:

Comune di San Ferdinando

N° Lotto	Superficie (in mq)
118	5.000
39	5.000
46	11.000
49b	8.000
50b	5.000
52a	13.000
53	10.000
68b	5.000
69	10.000
77	7.750
88	11.000
89	10.000
90	20.000
Superf.Totale	**125.750**

Comune di Gioia Tauro

N° Lotto	Superficie (in mq)
13b	28.500
16	25.000
Superf. Totale	**53.500**

Elenco dei lotti non immediatamente disponibili perché in fase di revoca che sono siti nel territorio del:

Comune di San Ferdinando

N° Lotto	Superficie (in mq)
51	10.000
66	15.000
76b	7.000
125	8.000
129	5.000
130	7.000
Superf.Totale	**52.000**

Comune di Gioia Tauro

N° Lotto	Superficie (in mq)
14-15b	80.000
Superf. Totale	**80.000**

ALLEGATO 4

Il modulo di domanda, da utilizzare esclusivamente nell'originale a stampa, è quello il cui fac-simile è riportato nell'allegato 10 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000. Tale modulo deve riportare, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea, con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione della graduatoria. Il modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'allegato 11 della richiamata circolare n. 900315/2000.

Sia il modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.

La scheda tecnica e, ove richiesta, la seconda parte del business plan devono essere predisposti utilizzando esclusivamente il software del Ministero delle attività produttive valido per le domande ai sensi della legge n. 488/1992 e reso disponibile sul sito internet dello stesso Ministero all'indirizzo www.minindustria.it. La documentazione a corredo della domanda di agevolazioni è quella indicata nell'alle-

gato 11 della predetta circolare n. 900315/2000, tale documentazione, si ricorda, deve essere prodotta entro il termine finale di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quella concernente la cauzione che deve essere invece prodotta obbligatoriamente insieme al modulo di domanda. La documentazione relativa a detta cauzione consiste nella ricevuta di versamento della cauzione medesima ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione stessa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

L'ammontare della cauzione o della polizza o della fideiussione è composto di un importo fisso pari a € 1.807,60 e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel modulo di domanda:

0,222% dell'entità degli investimenti fino a € 516.456,90;

0,133% per la parte eccedente e fino a € 2.065.827,60;

0,056% per la parte eccedente e fino a € 5.164.568,99;

0,007% per la parte eccedente e fino a € 25.822.844,95;

0,004% oltre € 25.822.844,95.

ALLEGATO 5

Le richieste di informazioni sulla disponibilità di lotti liberi verranno fornite da:

Per le aree:

dott. Maurizio Priolo - Consorzio A.S.I. di Reggio Calabria, via V. Veneto - tel. 0965/897913 - fax 0965/896581 - e-mail: mpriolo@asireg.it

ing. Antonino Vadalà - Consorzio A.S.I. di Reggio Calabria - via V. Veneto - Tel. 0965/897913 - fax 0965/896581 - e-mail: avadala@asireg.it

Per il bando:

dott. Ferdinando Milano - Provincia di Reggio Calabria - via S. Anna secondo tronco - Spirito Santo - tel. 0965/313301 - fax 0965/81741 - e-mail: gabinetto@provincia.rc.it

dott.ssa Simona Mazzaferro - Associazione degli industriali della provincia di Reggio Calabria - via Torrione, 96 - tel. 0965/892042 - fax 0965/892043 - e-mail: assindrc@sirfin.it

03A01726

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 10 gennaio 2003 per la mancata apertura degli sportelli per motivi tecnici di non immediata soluzione, come da richiesta inoltrata, con nota del 22 gennaio 2003 prot. 3/2003, della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 10 gennaio 2003, l'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto gli sportelli al pubblico a causa di motivi tecnici di non immediata soluzione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 febbraio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A01758

UNIVERSITÀ «L'ORIENTALE» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989, in particolare l'art. 6 relativo all'autonomia dell'Università;

Visto lo statuto dell'Università degli studi «L'Orientale» di Napoli, in particolare l'art. 79 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la delibera del consiglio d'amministrazione del 24 luglio 2002 con la quale il consiglio ha espresso parere favorevole sulla modifica proposta dell'art. 6, comma 1, dello statuto;

Vista la delibera del senato accademico del 29 ottobre 2002 con la quale il senato ha approvato la modifica proposta dall'art. 6, comma 1, dello statuto;

Vista la nota prot. n. 17669 del 14 novembre 2002 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le summenzionate delibere degli organi collegiali per consentire il controllo prescritto dalla legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nostro prot. n. 19548 del 10 dicembre 2002) con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica deliberata;

Visto il decreto n. 1483 del 13 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2002) con il quale è stata emanata la modifica della denominazione dell'Ateneo in Università degli studi «L'Orientale» di Napoli ed è stata prevista la sostituzione nello statuto del termine «Istituto» con il termine «Università»;

Decreta:

Per le causali in premessa:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 dello statuto è così riformulato: «L'Università adotta, anche sulla base dei lavori di commissioni eventualmente all'uopo nominate dal rettore, i seguenti regolamenti:».

Art. 2.

La presente modifica dello statuto entra in vigore, secondo le procedure dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2003

Il rettore: Ciriello

03A01733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 14 gennaio 2003, recante: «Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Casa della carità - Angelo Ariani», in Milano.

Nel testo nonché nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 25 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2003, dove è scritto: «... Fondazione di religione e di culto denominata "Casa della carità - Angelo Ariani", leggasi: «... Fondazione di religione e di culto denominata "Casa della carità - Angelo Abriani"».

03A01687

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reomucil»

Estratto decreto n. 529 del 4 novembre 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale REOMUCIL rilasciata alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7 - 20124 (Italia), codice fiscale n. 11845960159, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «20 mg/ml soluzione per uso orale» flacone 150 ml (codice A.I.C. n. 024152023) viene autorizzata la confezione «2% bambini sciroppo» flacone 200 ml (codice A.I.C. n. 024152062);

in sostituzione della confezione «50 mg/ml soluzione per uso orale flacone 150 ml» (codice A.I.C. n. 024152011) viene autorizzata la confezione «5% adulti sciroppo» flacone 200 ml (codice A.I.C. n. 024152074).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione:

«2% bambini sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024152062 (in base 10), 0R11ZY (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zambon Group S.p.a., stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9 (produzione, confezionamento e controllo per il rilascio).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: carbocisteina 2 g;

eccipienti: saccarosio 40 g; alcool 4 g; balsamo tolù estratto idroglicerico 0,5 g; glicerolo 0,09 g; aroma anice 0,011 g; aroma ciliegia 0,06 g; aroma amarena 0,1 g; sodio idrato 0,446 g; acido citrico 0,156 g; sodio fosfato 0,9 g; metile paraidrossibebenzoato sodico 0,0363 g; etile paraidrossibenzoato sodico 0,0315 g; propile paraidrossibenzoato sodico 0,0222 g; acqua depurata q.b. a 100 ml;

confezione:

«5 % adulti sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024152074 (in base 10), 0R120B (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zambon Group S.p.a., stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9 (produzione, confezionamento e controllo per il rilascio).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: carbocisteina 5 g;

eccipienti: saccarosio 40 g; alcool 4 g; balsamo tolù estratto idroglicerico 0,5 g; glicerolo 0,09 g; aroma anice 0,022 g; aroma

ciliegia 0,12 g; aroma amarena 0,2 g; sodio idrato 1,116 g; acido citrico 0,156 g; sodio fosfato 0,9 g; metile paraidrossibebenzoato sodico 0,0363 g; etile paraidrossibenzoato sodico 0,0315 g; propile paraidrossibenzoato sodico 0,0222 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 024152023, 024152011 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A01768

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la Casa in fiera - Soluzioni di arredo classiche e moderne, prodotti e servizi per la casa e gli sposi», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la Casa in fiera - Soluzioni di arredo classiche e moderne, prodotti e servizi per la casa e gli sposi» che avrà luogo a Verona dal 25 gennaio 2003 al 2 febbraio 2003.

03A01910

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Legno & Edilizia - Mostra professionale sull'impiego del legno nell'edilizia», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Legno & Edilizia - Mostra professionale sull'impiego del legno nell'edilizia» che avrà luogo a Verona dal 20 febbraio 2003 al 23 febbraio 2003.

03A01911

COMUNE DI BARBARIGA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Barbariga (provincia di Brescia) ha adottato il 9 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. di questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2003, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 104,00.

(Omissis).

03A01293

COMUNE DI CALLIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Calliano (provincia di Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003;

2. di determinare nel 7 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003 relativamente applicarsi agli immobili destinati alla locazione ma non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione od alla vendita;

3. di determinare in € 140,00 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia;

(Omissis);

5. di dare atto che per tutte le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi ulteriori profili di esenzione o agevolazione, rimangono applicabili le disposizioni del vigente regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

03A01294

COMUNE DI CASTEL MELLA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castel Mella (provincia di Brescia) ha adottato il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. 5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box garage);

5,2 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale;

detrazione spettante per l'abitazione principale € 103,30.

2. Si precisa inoltre che anche per l'anno 2003 il versamento dell'imposta deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 13328687 intestato a «Comune di Castel Mella - Servizio di tesoreria - I.C.I.».

(Omissis).

03A01295

COMUNE DI MESSINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Messina ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare le aliquote d'imposta e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

1. abitazione principale 4 per mille, detrazione d'imposta € 103,29;

2. immobili locati a fitto concordato, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi, definite in sede locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, 3,50 per mille;

3. immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, 7,50 per mille;

4. altri immobili, 6 per mille;

5. abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse abitazioni hanno stabilito la propria residenza, da almeno tre anni, sono equiparate alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, 4 per mille.

(Omissis).

03A01296

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monsampolo del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 13 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

03A01297

COMUNE DI NOTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Noto (provincia di Siracusa) ha adottato il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente:

a) 7 per mille, quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili o aree soggette all'imposta tributaria prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto *b)*;

b) 4,25 per mille, quale aliquota ridotta da applicare sul valore:

delle abitazioni principali, intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti anagraficamente nel comune di Noto;

degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti ceduta in locazione o in comodato ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I.;

della pertinenza dell'abitazione principale ancorché distintamente iscritta in catasto e ancorché non facente parte dell'immobile in cui insiste l'abitazione principale a norma dell'art. 12-*bis* del regolamento I.C.I.;

2. di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell' art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, in L. 350.000 pari ad € 180,76 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e relativa pertinenza come assimilata con deliberazione consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999.

(Omissis).

03A01298

COMUNE DI OLEGGIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Oleggio (provincia di Novara) ha adottato il 28 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nelle misure sotto elencate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale (comprese le pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7)	5,8‰
Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale	5,8‰
Aree edificabili e immobili diversi dalle abitazioni	6‰
Altri fabbricati: Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione diversa da quella principale	7‰
Alloggi ed abitazioni non locati e/o a disposizione	7‰

2. di considerare che per gli immobili a cui si applica l'aliquota del 7 per mille, il proprietario che dispone di concessione edilizia per la ristrutturazione, e messa a norma, regolarmente rilasciata a partire dal 2003, può presentare domanda di riduzione dell'aliquota dal 7 al 6 per mille. La domanda deve risultare acquisita al protocollo generale del comune in epoca successiva al rilascio della concessione prima indicata. Il beneficio di cui sopra viene eseguito alle condizioni che i lavori siano iniziati e terminati entro le scadenze indicate nella concessione medesima;

3. di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione riguardante l'abitazione principale di € 103,29 e la possibilità di considerare come abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado, previa formale comunicazione all'Ufficio tributi da consegnarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'abitazione è stata data in comodato;

(Omissis).

03A01299

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Perarolo di Cadore (provincia di Belluno) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;

6 per mille per le unità immobiliari diverse da quelle del punto precedente ma sempre appartenenti a soggetti residenti nel comune impositore;

7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi;

2. di confermare altresì, per lo stesso periodo d'imposta di cui sopra, la detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate;

(Omissis).

03A01300

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Gregorio Magno (provincia di Salerno) ha adottato il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota I.C.I. sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili;

2. applicare la detrazione per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A01301

COMUNE DI SANT'ANTIMO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sant'Antimo (provincia di Napoli) ha adottato il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

altre unità immobiliari: 6 per mille.

di determinare, altresì, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in ragione di € 103,29.

(Omissis).

03A01302

COMUNE DI SELVA DI CADORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Selva di Cadore (provincia di Belluno) ha adottato il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquote stabilite:

ordinaria: 7 per mille;

abitazione principale: 4 per mille;

ex rurali (tabià stalla-fienile) non utilizzati come abitazione: 4 per mille;

strutture ricettive - categoria catastale D2: 7 per mille;

aree edificabili: 5,50 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 154,94 (L. 300.000).

(Omissis).

03A01303

COMUNE DI STROPPO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Stroppo (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 relativamente all'abitazione principale e l'aliquota del 7 per mille relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione è di € 103,29, spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale;

(Omissis).

03A01304

COMUNE DI UDINE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Udine ha adottato il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. per il 2003 in base ai seguenti valori percentuale:

a) l'aliquota ordinaria del 5 per mille per i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

Alla medesima aliquota sono assoggettati anche i «beni merce» appartenenti alle imprese di costruzione e/o alle società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti. Qualora i citati fabbricati cessino di appartenere a tale fattispecie («beni merce») e risultino trasferiti nel patrimonio dell'impresa o società immobiliare, esclusivamente per le unità immobiliari ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota del 6 per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5 per mille se locate in base alla legge n. 431/1998, ovvero del 7 per mille qualora risultino sfitte o rimangano a disposizione del soggetto passivo (impresa o società immobiliare).

Per i fabbricati appartenenti alle società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo dell'attività la gestione e/o l'intermediazione immobiliare, le stesse società devono applicare le aliquote diversificate a seconda della tipologia e della situazione oggettiva degli immobili;

b) l'aliquota del 4,50 per mille:

1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonché per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;

2) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituto autonomo case popolari);

3) a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno comunicare all'ufficio I.C.I., tramite apposito modello messo a disposizione dal comune ed entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, gli estremi dell'atto, nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando anche un esemplare dell'atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso. Il beneficio dell'aliquota ridotta avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

4) a favore dei possessori dell'unica unità immobiliare ad uso abitativo, temporaneamente non utilizzata a causa di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione edilizia, da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto; l'eventuale possesso, anche parziale, di altri fabbricati in questo comune oppure in altri comuni del territorio nazionale, comporta la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille. Restano pertanto escluse dall'aliquota ridotta le nuove costruzioni realizzate in proprio su area fabbricabile e/o area di risulta, limitatamente al periodo dell'eventuale mancata occupazione dei locali, per le quali si rende applicabile l'aliquota maggiorata del 7 per mille dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, dalla data di accatastamento, alla data di utilizzo dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,50 per mille) anche le pertinenze e gli accessori all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unità abitative di cui al precedente punto 1, lettera *b)*, numero 3), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5 per mille;

Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado di cui al punto 1. Lettera *b)*, numero 1), restano escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta e delle maggiori detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5 e 6 del vigente regolamento I.C.I.. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento.

Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al Servizio entrate - Ufficio I.C.I. del comune, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di comodato fiscalmente registrato, ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso servizio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale si attesti l'esatta condizione abitativa dell'unità immobiliare, con relative pertinenze, destinata al parente di cui sopra.

La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta documentazione entro il termine suddetto comporta la perdita della concessione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso e l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille relativa alle abitazioni locate. In caso di comunicazione tardiva, l'aliquota del 4,50 per mille sarà applicabile solo a decorrere dall'anno successivo alla comunicazione o presentazione della documentazione richiesta;

c) l'aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera *b)*, numero 3), locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto fiscalmente registrato;

d) l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo).

Qualora l'unità abitativa classificata nella categoria catastale «A» (escluso l'«A/10») venga adibita ad uso diverso da quello di abitazione (esempio: studio privato, ufficio professionale e/o commer-

ciale), l'immobile viene assoggettato all'aliquota del 7 per mille. Affinché si possa applicare l'aliquota ordinaria (5 per mille), è necessario che vi sia coincidenza fra destinazione ed attività esercitata.

La misura delle aliquote di cui ai punti *a), b), c)* e *d)* deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2. di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione ordinaria di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di approvare inoltre le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, in sostituzione della detrazione di cui al precedente punto 2., nella misura e con i criteri in premessa specificati;

(Omissis).

03A01305

COMUNE DI VILLA RENDENA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Il comune di Villa Rendena (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di applicare, *(Omissis)*, per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di € 210,00, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza, precisando che «d'applicazione della detrazione di € 210,00, deve intendersi applicata, oltreché alle unità immobiliari dei soggetti passivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 58 commi 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari»;

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. rimane fissa anche per l'anno 2003 nel minimo di legge del 4 per mille.

(Omissis).

03A01306

COMUNE DI VOBBIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Il comune di Vobbia (provincia di Genova) ha adottato il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di far proprio il contenuto della deliberazione della giunta comunale n. 49/2002 in data 25 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, con cui si fissa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 al prospetto che segue:

abitazione principale: 4 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
terreni agricoli: 6 per mille;
edifici ex-rurali: 6 per mille,

con detrazione di € 105,00 per la prima abitazione.

(Omissis).

03A01307

COMUNE DI VILLANDRO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villandro (provincia di Bolzano) ha adottato il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 4 per mille;

2. di stabilire a € 439,00 la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale per l'anno 2003.

(Omissis).

03A01308

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501038/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.